



Istituzione dei servizi sociali, educativi e culturali Area “Bisogno Abitativo”

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL “FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE” di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. – ANNO 2020 – INTERVENTO 1) – CONTRIBUTI DIRETTI - Termine di presentazione delle domande: 23 DICEMBRE 2020

Ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 03/06/2020 N. 602 e della deliberazione di Giunta 33 del 03.08.2020 è indetto il Bando aperto per la concessione di contributi economici integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in Locazione INTERVENTO 1 CONTRIBUTI DIRETTI, per l'anno 2020.

1. OGGETTO - Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Il presente Avviso pubblico contiene la disciplina per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi “una tantum” fino all'esaurimento dei fondi assegnati al comune di Marzabotto.

I cittadini interessati devono presentare domanda su apposito modulo secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5) del presente bando.

Il comune provvede a garantirne la massima pubblicità e informazione nelle forme e nei luoghi ritenuti idonei, presso i diversi uffici/servizi decentrati comunali, le associazioni e i sindacati di categoria, che operano nel settore.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO - Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni (Normative SEE):

A- CITTADINANZA

- Cittadinanza italiana;

oppure

- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche

B - RESIDENZA/DOMICILIO - Residenza nel comune di Marzabotto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento per il quale si richiede il contributo.

C - TITOLARITA' DI UN CONTRATTO PER UN ALLOGGIO A USO ABITATIVO

C1 - Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per un alloggio sito nel comune di Marzabotto redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in

corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata.

Oppure:

C2- Titorarietà di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel comune di Marzabotto con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

D- SITUAZIONE ECONOMICA - Possono fare richiesta coloro:

Opzione A: che hanno ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 compreso tra 0,00 e 3.000,00 euro oppure

Opzione B: coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID-19 con un limite di ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 fino a 35.000,00 euro. La perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.,
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19. Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "lo resto a casa").

La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019"/12 x 3).

Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.) per le successive verifiche da parte del Comune, con il supporto delle associazioni sindacali ove richiesto. Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 18/12/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo al Comune.

3. CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO - Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) avere avuto nell'anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n.1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) avere avuto nell'anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- 3) aver già ricevuto nel 2020 la concessione di un contributo del fondo sostegno all'affitto ai sensi della D GR n. 1815/2019
- 4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
- 6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

7) aver già ricevuto la concessione del contributo nell'ambito dell'intervento 2 – Rinegoziazione contratti di locazione previsto da DGR 602/2020, in quanto come previsto dalla deliberazione suddetta i due interventi sono da considerarsi alternativi e NON cumulabili.

Non è causa di esclusione l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n.1815/2019 fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi del presente Avviso fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.

Non è causa di esclusione l'aver presentato domanda nell'ambito del bando Linea di Intervento 2 - Rinegoziazione contratti di locazione previsto da DGR 602/2020 fermo restando che nel caso di presentazione di richiesta per entrambi i bandi e l'assegnazione di entrambi i contributi, stante la non cumulabilità degli stessi, si assicurerà il contributo più vantaggioso per il nucleo familiare con esclusione di quello meno vantaggioso.

4. BENEFICIARIO ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato di norma al locatario (salvo delega espressa).

Opzione A – L'entità del contributo, assegnato una tantum, è pari a 3 mensilità di affitto per un massimo complessivo di 1.500,00 euro. I soggetti interessati dovranno quindi indicare nell'apposita sezione della domanda di partecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., l'ammontare del canone di affitto mensile.

Coloro che rientrano nell'Opzione A non dovranno dimostrare la diminuzione o perdita del reddito familiare a causa Covid-19.

Opzione B – L'entità del contributo massimo elargibile, assegnato una tantum, e comunque non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

% calo di reddito o fatturato registrato	Contributi elargibili - % su 3 mensilità di canone (comunque non superiore a 1.500,00 euro)
tra il 20% e il 40%	40%
tra il 40% e il 70%	70%
Maggiore del 70%	100%

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente su modulo predisposto dall'Istituzione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, dal giorno 23 novembre 2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2020, pena l'esclusione dal Bando.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione della stessa.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione dal Bando:

1) fotocopia del documento d'identità in corso di validità (per i cittadini italiani o di altro Stato UE)

oppure:

fotocopia del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

- 2) fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;
- 3) in caso di contratto in corso di registrazione, fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della relativa imposta;
- 4) in caso di contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel comune di Marzabotto, la documentazione indicata al paragrafo 2), lettera C2);

- **solo per l'Opzione B:** documentazione che attesti la riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (documentazione attestante il reddito del nucleo familiare percepito nell'anno 2019 e documentazione attestante il reddito familiare percepito nei mesi di Marzo Aprile e Maggio 2020 – es. buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture, ecc.);

5) fotocopia del codice IBAN di un conto corrente bancario o postale o di un Postepay evolution(non sono utilizzabili i libretti postali) del dichiarante o di terza persona delegata alla riscossione del contributo corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di quest'ultimo. Il testo integrale del Bando e del modulo di domanda sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Marzabotto.

Per informazioni, l'interessato potrà contattare telefonicamente:

- **Sportello Sociale Comunale** negli orari seguenti: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- Trasmissione alla PEC all'Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell'Unione comuni Appennino Bolognese: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it
- Consegna della domanda allo Sportello Sociale previo appuntamento.

Si precisa che:

- non saranno considerate le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra-descritte;
- ogni pec dovrà contenere solo una domanda di contributo. Non saranno considerate pec e raccomandate contenenti più di una domanda.

Il Comune non si assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo del destinatario da parte del richiedente, da disguidi postali o per cause di forza maggiore.

6. CONTROLLI - Le domande pervenute saranno valutate secondo l'ordine di arrivo, ed i contributi verranno concessi a seguito delle verifiche di correttezza e completezza delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'assegnazione verrà una tantum (non replicabile per lo stesso nucleo familiare).

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000. Eventuali integrazioni documentali dovranno essere inviate esclusivamente attraverso gli indirizzi che saranno appositamente forniti entro i termini che verranno indicati dall'ufficio competente.

L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii, contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente altresì dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Istituzione dei Comuni dell'Appennino Bolognese potrà:

- valutare, ai fini dell'ammissione al contributo, la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare richiedente e/o del patrimonio mobiliare, certificati dall'attestazione ISEE, il cui ammontare sia almeno pari al canone annuo di locazione;
- accertare che i Servizi Sociali dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare richiedente;
- accertare le effettive condizioni economiche del nucleo e, in presenza di situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), erogare il contributo anche se il nucleo richiedente non sia conosciuto dai Servizi Sociali dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

7. ALTRE DISPOSIZIONI – L'Istituzione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti:

- da inesatte indicazioni del destinatario contenute nella domanda del richiedente;
- da eventuali disguidi imputabili a terzi, ovvero nel caso in cui la mancata consegna dipenda da caso fortuito o forza maggiore.

8. NORME FINALI - Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020, avente ad oggetto: "Fondoregionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - Criteri di gestione anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020" e alle norme vigenti in materia.

9. PRIVACY - Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; l'Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell'Unione Appennino Bolognese è titolare dei dati. -

Monzuno, 19.11.2020

La Responsabile
Area "Bisogno Abitativo"
Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali
Unione dei Comuni Appennino Bolognese
D.ssa Monica Graziani